

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 luglio 1991

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

<p>LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI</p>	<p>DECRETO 1° luglio 1991.</p>
<p>LEGGE 19 luglio 1991, n. 214. Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno Pag. 3</p>	<p>Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil - Sava Giulio Pastore - Soc. coop.va a r.l.», in Sava, e nomina del commissario liquidatore Pag. 6</p>
<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</p>	<p>DECRETO 1° luglio 1991.</p>
<p>Ministero di grazia e giustizia</p>	<p>Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edificatrice degli Etruschi - C.E.D.E. - Soc. coop.va a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore Pag. 7</p>
<p>DECRETO 5 luglio 1991. Variante al programma di edilizia penitenziaria Pag. 5</p>	<p>DECRETO 1° luglio 1991.</p>
<p>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</p>	<p>Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio edilizia popolare italiana coop.va - C.E.P.I.C.» già Consorzio edilizia popolare Italia centrale, in Firenze, e nomina del commissario liquidatore Pag. 7</p>
<p>DECRETO 1° luglio 1991. Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop 77 - Società coop.va a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore Pag. 6</p>	<p>DECRETO 1° luglio 1991. Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Coop casa 83 - Soc. coop.va a r.l.», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore Pag. 7</p>

DECRETO 1° luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Codec - Cooperativa dettaglianti cosentina» a r.l., in Dipignano, e nomina del commissario liquidatore Pag. 8

DECRETO 1° luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile La Corte Nuova a r.l.», in Agrate Brianza, e nomina del commissario liquidatore Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università cattolica
del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 20 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 8

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 12 e del 15 luglio 1991 Pag. 14

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 18

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione Pag. 18

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 21

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 4 luglio 1991, n. 261, concernente: «Regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92. (Regolamento CEE n. 1703/91)». (Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 1991). Pag. 31

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 43.

Rovatti A. & Figli Pompe, società per azioni, in Fabbrico: Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1991.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco: Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1991.

Santa Cristiana, società per azioni, in Numana: Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1991.

Compagnia finanziaria & Leasing, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1991.

Lombardini F.I.M., società per azioni, in Reggio Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1991.

G. D'Anna Casa editrice, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1991.

Gestioni, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1991.

Ditta Bortolo Nardini, società per azioni, in Bassano del Grappa (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1991.

Magazzini generali e Silos, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1991.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 luglio 1991, n. 214.

Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.622 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di lire 3.441 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1991

COSSIGA

*ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri*
*MARINI, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 18/1991 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi) è così formulato:

«Art. 2. — 1. Il termine di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.058 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di 3.877 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— L'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno è così formulato:

«Art. 59 (*Sgravio degli oneri sociali*). — A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico.

Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.

Tale sgravio è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1° luglio 1972.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali è concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorché lavoranti ad orario ridotto o sospesi.

Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorché distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unità operative svolgenti la propria attività nei territori anzidetti.

Per ognuno dei lavoratori in attività di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.

A decorrere dal 1° agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, l'incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.

I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.

Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sarà tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.

I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare — a partire dall'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizione di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394».

— I commi da 7 a 13 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) così dispongono:

«Art. 6.

(Omissis).

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per

ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5836):

Presentato dal Ministro del lavoro (MARINI) il 12 luglio 1991.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 16 luglio 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione il 16 luglio 1991 e approvato il 17 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2917):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 17 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione e approvato il 18 luglio 1991.

91G0265

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 luglio 1991.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/1971;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/1986 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/1986, art. 13 e n. 910/1986, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/1986, art. 13 e n. 910/1986, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1991;

Considerato che si ritiene opportuno inserire nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione di una nuova casa circondariale in Venezia;

Considerato che con decreto interministeriale 6 settembre 1990 è stata stralciata dal programma di edilizia penitenziaria la costruzione della custodia preventiva minorenni di Foggia, e quindi si ritiene opportuno ridurre di L. 15.000.000.000 lo stanziamento a suo tempo assentito per il settore della giustizia minorile;

Considerato che occorre provvedere alla ristrutturazione della casa di reclusione di Noto, notevolmente danneggiata dai recenti eventi sismici che hanno colpito la regione Sicilia prevedendone altresì il recupero igienico funzionale;

Considerato che le particolari condizioni strutturali della casa circondariale di Roma «Regina Coeli» non rispondono agli attuali criteri di edilizia penitenziaria, e quindi si rende necessario provvedere alla completa ristrutturazione dell'istituto;

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei seguenti istituti: Augusta C.R., Campobasso C.C., San Gimignano C.R., Alba C.C., Saluzzo C.C.-C.R., Cuneo C.C., Alessandria C.C.;

Considerato che occorre provvedere ad un primo finanziamento per la realizzazione nella C.C.-C.R. di Parma del nuovo centro clinico;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 12 febbraio 1991;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

È inserita nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione di una nuova casa circondariale in Venezia.

L'importo dello stanziamento per il settore della giustizia minorile è ridotto di L. 15.000.000.000 a seguito dello stralcio della custodia preventiva minorenni di Foggia.

È approvato il finanziamento di L. 5.000.000.000 per la ristrutturazione della casa di reclusione di Noto.

È approvato il finanziamento di L. 8.000.000.000 per la ristrutturazione della casa circondariale di Roma «Regina Coeli».

Sono approvate le integrazioni dei fondi per i seguenti istituti:

Augusta - C.R.	L.	2.365.000.000
Campobasso - C.C.	»	1.806.000.000
San Gimignano - C.R.	»	771.000.000
Alba - C.C.	»	3.000.000.000
Saluzzo - C.C.-C.R.	»	4.400.000.000
Cuneo - C.C.	»	5.900.000.000
Alessandria - C.C.	»	230.000.000

È approvato il finanziamento, quale primo acconto, di L. 3.500.000.000 per la realizzazione del centro clinico presso la casa circondariale di Parma con annessa sezione di reclusione.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 20 dicembre 1990 risulta di L. 421.643.000.000.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di L. 96.060.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1991

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

91A3243

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop 77 - Società coop.va a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 21 gennaio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coop 77 - Società coop.va a responsabilità limitata», con sede in Genova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coop 77 - Società coop.va a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio Di Paolo Massimo in data 13 giugno 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Maio Graziano, via D. Fiasella, 6/12, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3260

DECRETO 1° luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil - Sava Giulio Pastore - Soc. coop.va a r.l.», in Sava, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 1° dicembre 1990 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Edil - Sava Giulio Pastore - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sava (Taranto);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Edil - Sava Giulio Pastore - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sava (Taranto), costituita per rogito notaio Vittoria Calvi in data 8 giugno 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Galeone, via Medaglie d'Oro, 4/B, Grottaglie (Taranto), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3261

DECRETO 1° luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edificatrice degli Etruschi - C.E.D.E. - Soc. coop.va a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la sentenza in data 9 gennaio 1991 con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edificatrice degli Etruschi - C.E.D.E. - Soc. coop.va a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edificatrice degli Etruschi - C.E.D.E. - Soc. coop.va a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Mario Cecchetti in data 15 luglio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Calogero Miceli, piazza della Libertà, 11, Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3262

DECRETO 1° luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio edilizia popolare italiana coop.va - C.E.P.I.C.» già Consorzio edilizia popolare Italia centrale, in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la sentenza in data 9 gennaio 1991 con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Consorzio edilizia popolare italiana coop.va - C.E.P.I.C.» già Consorzio edilizia popolare Italia centrale, con sede in Firenze;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio edilizia popolare italiana coop.va - C.E.P.I.C.» già Consorzio edilizia popolare Italia centrale, con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Massimo Ersoch in data 27 settembre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Luciano Papini, viale Lavagnini, 26, Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3263

DECRETO 1° luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Coop casa 83 - Soc. coop.va a r.l.», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la sentenza in data 30 gennaio 1991 con la quale il tribunale di Ravenna ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Coop. casa 83 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ravenna;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Coop casa 83 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio dott. Amadesi Lanfranco in data 23 giugno 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giulio Cesare Tarroni, via Gordini, 5, Ravenna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3264

DECRETO 1° luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Codec - Cooperativa dettaglianti cosentina» a r.l., in Dipignano, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 20 dicembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Codec - Cooperativa dettaglianti cosentina» a r.l., con sede in Dipignano (Cosenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Codec - Cooperativa dettaglianti cosentina» a r.l., con sede in Dipignano (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Zupi Francesca in data 30 novembre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Eugenio Funari, via Galluppi, 51, Cosenza, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3265

DECRETO 1° luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile La Corte Nuova a r.l.», in Agrate Brianza, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la sentenza in data 18 gennaio 1991 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edile La Corte Nuova a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edile La Corte Nuova a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano), costituita per rogito notaio dott. Mario Insinga in data 10 luglio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vincenzo Siliato, via P. Lodi, 12, Monza (Milano), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3266

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO**

DECRETO RETTORALE 20 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 27 marzo 1990, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Vista la delibera del senato accademico del 28 marzo 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 aprile 1990;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 marzo 1991 in merito all'istituzione del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, titolo I, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, all'art. 10, nella facoltà di agraria, dopo la lettera «c) zootecnico» aggiungere: «e la laurea in scienze e tecnologie alimentari»; all'art. 11, aggiungere alla seconda riga dopo le parole «scienze agrarie» le seguenti: «e per la laurea in scienze e tecnologie alimentari».

Art. 2.

Nella parte II, titolo VII, facoltà di agraria, dopo l'art. 27 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari.

2) LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Art. 28. — Durata del corso degli studi: cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui venti annuali e quattro semestrali) e cinque annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali propedeutici:

Numero d'ordine:

- 1) biochimica generale;
- 2) chimica analitica I;
- 3) chimica analitica II;
- 4) chimica fisica;
- 5) chimica generale ed inorganica;
- 6) chimica organica I;
- 7) chimica organica II;
- 8) enzimologia (semestrale);
- 9) fisica;
- 10) fisica tecnica (semestrale);
- 11) igiene;
- 12) matematica;
- 13) microbiologia generale;
- 14) morfologia e fisiologia animale;
- 15) morfologia e fisiologia vegetale.

Insegnamenti fondamentali di applicazione:

- 16) analisi chimica dei prodotti alimentari;
- 17) economia delle industrie agro-alimentari;
- 18) fisiologia della nutrizione e razionamento;
- 19) microbiologia degli alimenti;
- 20) microbiologia industriale;
- 21) produzioni animali (semestrale);
- 22) produzioni vegetali (semestrale);
- 23) tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali);
- 24) tecnologie alimentari II (processi).

Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari:

- a) Discipline economiche statistiche e giuridiche:
 - 1) approvvigionamenti e mercato;
 - 2) contabilità aziendale;
 - 3) istituzioni di economia politica;
 - 4) legislazione alimentare;
 - 5) metodologia e statistica sperimentale.
- b) Discipline biologiche:
 - 1) botanica sistematica ed applicata;
 - 2) zootecnica generale.
- c) Discipline chimiche e biochimiche:
 - 1) analisi chimica e spettroscopica;
 - 2) biochimica degli alimenti;
 - 3) biochimica industriale;
 - 4) chimica delle fermentazioni;
 - 5) chimica e tecnologia degli aromi;
 - 6) gestione della qualità dei prodotti alimentari;
 - 7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
 - 8) residui ed additivi;
 - 9) biochimica applicata.
- d) Discipline igieniche e microbiologiche:
 - 1) biotecnologia delle fermentazioni;
 - 2) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;
 - 3) difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
 - 4) genetica dei microrganismi;
 - 5) igiene degli alimenti;
 - 6) ispezione degli alimenti di origine animale;
 - 7) microbiologia lattiero-casearia;
 - 8) patologia animale e ispezione delle carni;
 - 9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali;
 - 10) virologia;
 - 11) tecniche microbiologiche.
- e) Discipline nutrizionistiche:
 - 1) principi di dietetica;
 - 2) programmazione nutrizionale;
 - 3) valutazione nutrizionale degli alimenti.

f) Discipline tecnologiche:

- 1) chimica e tecnologia del latte;
- 2) disegno tecnico e materiali;
- 3) enologia;
- 4) ergotecnica ed organizzazione aziendale;
- 5) macchine ed impianti per le industrie alimentari;
- 6) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
- 7) tecnica della ristorazione;
- 8) tecnologia dei cereali e derivati;
- 9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali;
- 10) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
- 11) tecnologia della birra;
- 12) tecnologia delle applicazioni frigorifere;
- 13) tecnologia delle bevande alcoliche;
- 14) tecnologia delle conserve alimentari;
- 15) tecnologia delle sostanze grasse;
- 16) trattamento dei sottoprodotti, degli affluenti ed approvvigionamento delle acque.

Ogni insegnamento opzionale, a giudizio delle facoltà, nel manifesto potrà avere durata annuale o semestrale.

Tutti gli insegnamenti del corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari» dovranno essere autonomi rispetto a quelli di uguale denominazione eventualmente presenti in altri corsi di laurea.

La facoltà curerà l'organizzazione dei piani di studio secondo le propedeuticità proposte e scegliendo gli insegnamenti opzionali da attivare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in logica distribuzione per area disciplinare.

La facoltà stabilisce il numero e l'ordine di successione degli insegnamenti fondamentali propedeutici che lo studente deve seguire durante i primi due anni di corso.

Art. 3.

Nella parte V, titolo II, disposizioni particolari per le varie facoltà, all'inizio dell'art. 81, facoltà di agraria, premettere: Nel corso di laurea in scienze agrarie lo ...

All'art. 83, sostituire alla prima riga le parole «della facoltà di agraria» con: «del corso di laurea in scienze agrarie».

Dopo l'art. 83, aggiungere il seguente articolo, con conseguente spostamento degli articoli successivi.

Art. 84 (Laurea in scienze e tecnologie alimentari). — Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso, o al massimo meno due, fermo restando che lo studente non potrà sostenere esami del terzo anno se prima non avrà superato i restanti due esami dei primi due anni di corso.

Lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, effettuato con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le discipline indicate come I e II devono intendersi di due diversi contenuti e corrispondenti a due distinti esami.

A giudizio della facoltà le discipline «produzioni animali» e «produzioni vegetali» potranno avere durata annuale e potranno essere sostituite da discipline di pari durata miranti comunque a fornire le nozioni indispensabili sulla produzione primaria oggetto della trasformazione in alimenti. Nel caso che la facoltà stabilisca che le precitate due discipline abbiano ciascuna una durata annuale, il numero delle annualità riservate agli insegnamenti opzionali si ridurrà di conseguenza da cinque a quattro.

Per il conseguimento della laurea lo studente, dopo aver sostenuto e superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale) del piano di studio, dovrà superare l'esame di laurea consistente nella discussione di una tesi a carattere sperimentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 maggio 1991

Il rettore: BAUSOLA

91A3209

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere del 12 marzo 1991, con la quale è stata approvata la proposta intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Vista la delibera del senato accademico del 19 marzo 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 20 marzo 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 maggio 1991 in merito all'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 maggio 1991 (prot. n. 2501/pos. 2);

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 32 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee):

TITOLO XI FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 33. [*Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)*]. — Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi, e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale, ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica («lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

La scelta delle discipline dovrà essere effettuata fra quelle attivate o mutuabili, secondo la seguente ripartizione per aree didattiche:

Aree didattiche.

A) lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua: anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica o iberistica, slavistica):

1) Anglistica:

lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura inglese medioevale;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
storia del teatro inglese;
letterature dei paesi anglofoni;
letteratura anglo-americana;
storia del teatro nord-americano;
lingua inglese;
linguistica inglese;
storia della lingua inglese.

2) Francesistica:

lingua e letteratura francese;
letteratura francese medioevale;
letteratura francese moderna e contemporanea;
storia del teatro francese;
letterature francofone;
lingua francese;
linguistica francese;
storia della lingua francese.

3) Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;
letteratura tedesca medioevale;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua e letteratura olandese e fiamminga;
lingue e letterature scandinave;
storia della letteratura austriaca;
lingua tedesca;
linguistica tedesca;
storia della lingua tedesca.

4) Iberistica:

lingua e letteratura spagnola;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;

storia del teatro spagnolo;
letteratura ispano-americano;
lingua e letteratura portoghese;
letteratura brasiliana;
lingua e letteratura catalana;
lingua spagnola;
linguistica spagnola;
storia della lingua spagnola.

5) Slavistica:

lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura slava ecclesiastica;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovacca;
lingua e letteratura slovena;
lingua russa;
linguistica russa;
storia della lingua russa.

B) Italianistica:

lingua e letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
linguistica italiana;
storia della lingua italiana.

C) Scienze del linguaggio:

glottologia;
storia della grammatica;
dialettologia;
linguistica generale;
fonetica e fonologia;
linguistica matematica e computazionale;
psicolinguistica.

D) Scienze glottodidattiche:

glottodidattica;
metodologia didattica delle lingue straniere;
linguistica applicata;
metodologia dell'insegnamento della lingua inglese.

E) Scienze dell'educazione:

pedagogia;
metodologia didattica;
psicologia dell'educazione;
psicologia dell'età evolutiva;
sociologia dell'educazione.

F) Scienze geografiche:

geografia;
geografia umana;
geografia linguistica.

- G) Scienze filosofiche:**
 filosofia teoretica;
 estetica;
 filosofia del linguaggio;
 filosofia della politica;
 filosofia della scienza;
 storia della filosofia;
 storia della filosofia moderna e contemporanea.
- H) Lingue e culture classiche:**
 lingua e letteratura greca;
 lingua e letteratura latina;
 lingua e letteratura latina medioevale;
 storia romana;
 storia greca.
- I) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:**
 storia dell'arte;
 storia della musica;
 storia del teatro e dello spettacolo;
 drammaturgia;
 storia e critica del cinema.
- K) Scienze filologiche:**
 filologia romanza;
 filologia germanica;
 filologia slava;
 filologia baltica;
 filologia ugro-finnica;
 filologia bizantina;
 filologia italiana;
 filologia medioevale e umanistica;
 ebraico e lingue semitiche comparate;
 lingua e letteratura albanese;
 lingua e letteratura araba;
 lingua e letteratura armena;
 lingua e letteratura lituana;
 lingua e letteratura neo-greca;
 lingua e letteratura romena;
 lingua e letteratura ungherese.
- L) Scienze storiche:**
 storia medioevale;
 storia moderna;
 storia moderna e contemporanea;
 storia contemporanea;
 storia dell'Europa orientale;
 storia dell'Oriente cristiano;
 storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;

storia delle istituzioni politiche e sociali;
 biblioteconomia e bibliografia;
 paleografia e diplomatica.

M) Scienze storico-culturali:

antropologia culturale;
 etnologia;
 storia delle tradizioni popolari;
 storia della cultura inglese;
 storia della civiltà francese;
 storia della cultura tedesca;
 storia della cultura ispanica;
 lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola.

N) Scienze della letteratura:

letteratura comparata;
 teoria della critica;
 teoria della letteratura.

O) Scienze della comunicazione:

semiotica;
 teoria delle comunicazioni;
 teoria dell'informazione;
 teoria e tecnica dell'informazione;
 teoria e tecnica delle comunicazioni sociali;
 teoria e tecnica dei mezzi di comunicazione audiovisiva;
 sociolinguistica;
 storia del giornalismo.

Tabella personale docente e ricercatore universitario.

Aggiungere alla tabella 1 (posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari):

facoltà di lingue e letterature straniere 10

Aggiungere alla tabella 2 (posti di ruolo dei professori associati):

facoltà di lingue e letterature straniere 14

Aggiungere alla tabella 4 (posti di ricercatori):

facoltà di lingue e letterature straniere 32

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 1991

Il rettore: BAUSOLA

91A3210

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 135

Corso dei cambi del 12 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

V.A.L.U.T.E.	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1354,350	1354,350	1354,250	1354,350	1354,350	1354,350	1354,110	1354,350	1354,350	1354,350
E.C.U.	1529,450	1529,450	1528,500	1529,450	1529,450	1529,450	1529,400	1529,450	1529,450	1529,450
Marco tedesco	743,830	743,830	744 —	743,830	743,830	743,830	743,790	743,830	743,830	743,830
Franco francese.	219,400	219,400	218,950	219,400	219,400	219,400	219,420	219,400	219,400	219,400
Lira sterlina.	2193,400	2193,400	2194 —	2193,400	2193,400	2193,400	2192 —	2193,400	2193,400	2193,400
Fiorino olandese	660,710	660,710	660,750	660,710	660,710	660,710	660,510	660,710	660,710	660,700
Franco belga	36,134	36,134	36,130	36,134	36,134	36,134	36,140	36,134	36,134	36,140
Peseta spagnola.	11,880	11,880	11,855	11,880	11,880	11,880	11,881	11,880	11,880	11,880
Corona danese	192,400	192,400	192,500	192,400	192,400	192,400	192,410	192,400	192,400	192,400
Lira irlandese	1988,850	1988,850	1990 —	1988,850	1988,850	1988,850	1989,500	1988,850	1988,850	—
Dracma greca.	6,818	6,818	6,800	6,818	6,818	6,818	6,818	6,818	6,818	—
Escudo portoghese	8,593	8,593	8,580	8,593	8,593	8,593	8,602	8,593	8,593	8,590
Dollaro canadese	1178,600	1178,600	1169 —	1178,600	1178,600	1178,600	1178,500	1178,600	1178,600	1178,600
Yen giapponese.	9,777	9,777	9,690	9,777	9,777	9,777	9,775	9,777	9,777	9,680
Franco svizzero.	857,510	857,510	857,500	857,510	857,510	857,510	857,450	857,510	857,510	857,510
Scellino austriaco.	105,687	105,687	106 —	105,687	105,687	105,687	105,670	105,687	105,687	105,790
Corona norvegese	190,820	190,820	191,500	190,820	190,820	190,820	190,850	190,820	190,820	190,820
Corona svedese	205,700	205,700	205,750	205,700	205,700	205,700	205,620	205,700	205,700	205,700
Marco finlandese.	310 —	310 —	310 —	310 —	310 —	310 —	309,800	310 —	310 —	—
Dollaro australiano.	1037,600	1037,600	1037 —	1037,600	1037,600	1037,600	1037,700	1037,600	1037,600	1037,600

Media dei titoli del 12 luglio 1991

Rendita 5% 1935	66,750	Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,050	» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175	» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,975	» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,050	» » » 8,50% 18- 9-1987/93	113,250
» » » 21- 4-1987/94	85,425	» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,125	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,275	» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100	» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075	» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,175	» » » » 1-10-1984/91	100,255
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075	» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,125	» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,150	» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,925	» » » » 1- 2-1985/92	100,150
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,950	» » » » 18- 4-1986/92	100,700
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —	» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050	» » » » 20- 7-1987/92	100,325
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950	» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,975	» » » » 1-11-1987/92	100,300
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,425	» » » » 1-12-1987/92	100,275
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900	» » » » 1- 1-1988/93	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,250		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,050	Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,675	
» » » »	1- 3-1988/93	100,050	» » »	11,50%	21-12-1991	99,875	
» » » »	1- 4-1988/93	100,275	» » »	9,25%	1- 1-1992	99,100	
» » » »	1- 5-1988/93	100,675	» » »	9,25%	1- 2-1992	98,875	
» » » »	1- 6-1988/93	100,800	» » »	11,00%	1- 2-1992	99,225	
» » » »	18- 6-1986/93	100,400	» » »	9,15%	1- 3-1992	98,575	
» » » »	1- 7-1988/93	100,550	» » »	12,50%	17- 3-1992	99,900	
» » » »	17- 7-1986/93	99,875	» » »	9,15%	1- 4-1992	98,525	
» » » »	1- 8-1988/93	100,250	» » »	11,00%	1- 4-1992	99,100	
» » » »	19- 8-1986/93	99,225	» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950	
» » » »	1- 9-1988/93	100,300	» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —	
» » » »	18- 9-1986/93	99,250	» » »	12,50%	18- 4-1992	99,975	
» » » »	1-10-1988/93	100,300	» » »	9,15%	1- 5-1992	98,550	
» » » »	20-10-1986/93	99,575	» » »	11,00%	1- 5-1992	99,025	
» » » »	1-11-1988/93	100,525	» » »	12,50%	1- 5-1992	100,025	
» » » »	18-11-1987/93	99,625	» » »	12,50%	17- 5-1992	100,025	
» » » »	19-12-1986/93	99,650	» » »	9,15%	1- 6-1992	98,975	
» » » »	1- 1-1989/94	100,325	» » »	10,50%	1- 7-1992	100,150	
» » » »	1- 2-1989/94	100,150	» » »	11,50%	1- 7-1992	99,500	
» » » »	1- 3-1989/94	100,200	» » »	11,50%	1- 8-1992	99,375	
» » » »	15- 3-1989/94	100,150	» » »	12,50%	1- 9-1992	100,225	
» » » »	1- 4-1989/94	100,175	» » »	12,50%	1-10-1992	100,200	
» » » »	1- 9-1988/94	99,900	» » »	12,50%	1- 2-1993	100,175	
» » » »	1-10-1987/94	99,175	» » »	12,50%	1- 7-1993	100,050	
» » » »	1-11-1989/94	100,050	» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900	
» » » »	1- 1-1990/95	99,625	» » »	12,50%	1- 9-1993	99,850	
» » » »	1- 2-1985/95	100,275	» » »	12,50%	1-10-1993	99,825	
» » » »	1- 3-1985/95	99,375	» » »	12,50%	1-11-1993	99,700	
» » » »	1- 3-1990/95	99,550	» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,775	
» » » »	1- 4-1985/95	99,475	» » »	12,50%	17-11-1993	99,800	
» » » »	1- 5-1985/95	99,450	» » »	12,50%	1-12-1993	99,525	
» » » »	1- 5-1990/95	99,775	» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,625	
» » » »	1- 6-1985/95	99,150	» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,625	
» » » »	1- 7-1985/95	99,825	» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,475	
» » » »	1- 7-1990/95	99,575	» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,425	
» » » »	1- 8-1985/95	98,925	» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,325	
» » » »	1- 9-1985/95	98,875	» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,425	
» » » »	1- 9-1990/95	99,500	» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,400	
» » » »	1-10-1985/95	99,075	» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,325	
» » » »	1-10-1990/95	99,80	» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,250	
» » » »	1-11-1985/95	99,125	» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,950	
» » » »	1-11-1990/95	99,775	» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,675	
» » » »	1-12-1985/95	99,325	» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,550	
» » » »	1-12-1990/95	99,775	Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	98,750	
» » » »	1- 1-1986/96	99,525	» » »	» »	21- 9-1987/91	8,75%	99,300
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,25	» » »	» »	21- 3-1988/92	8,50%	98,350
» » » »	1- 2-1986/96	99,575	» » »	» »	26- 4-1988/92	8,50%	97,650
» » » »	1- 3-1986/96	99,850	» » »	» »	25- 5-1988/92	8,50%	97,600
» » » »	1- 4-1986/96	99,900	» » »	» »	22-11-1984/92	10,50%	101,150
» » » »	1- 5-1986/96	99,900	» » »	» »	22- 2-1985/93	9,60%	99,325
» » » »	1- 6-1986/96	99,825	» » »	» »	15- 4-1985/93	9,75%	99,450
» » » »	1- 7-1986/96	99,475	» » »	» »	22- 7-1985/93	9,00%	98,350
» » » »	1- 8-1986/96	98,750	» » »	» »	25- 7-1988/93	8,75%	95,700
» » » »	1- 9-1986/96	98,975	» » »	» »	28- 9-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	1-10-1986/96	98,075	» » »	» »	26-10-1988/93	8,65%	94,750
» » » »	1-11-1986/96	98,290	» » »	» »	22-11-1985/93	8,75%	98,200
» » » »	1-12-1986/96	98,275	» » »	» »	28-11-1988/93	8,50%	94,950
» » » »	1- 1-1987/97	98,150	» » »	» »	28-12-1988/93	8,75%	95,850
» » » »	1- 2-1987/97	98,325	» » »	» »	21- 2-1986/94	8,75%	98,125
» » » »	18- 2-1987/97	98,300	» » »	» »	25- 3-1987/94	7,75%	93,800
» » » »	1- 3-1987/97	98,575	» » »	» »	19- 4-1989/94	9,90%	100,950
» » » »	1- 4-1987/97	98,800	» » »	» »	26- 5-1986/94	6,90%	93,900
» » » »	1- 5-1987/97	99,125	» » »	» »	26- 7-1989/94	9,65%	100,075
» » » »	1- 6-1987/97	99,125	» » »	» »	30- 8-1989/94	9,65%	99,150
» » » »	1- 7-1987/97	98,700	» » »	» »	26-10-1989/94	10,15%	101,750
» » » »	1- 8-1987/97	98,100	» » »	» »	22-11-1989/94	10,70%	101,450
» » » »	1- 9-1987/97	98,400	» » »	» »	24- 1-1990/95	11,15%	104,250
			» » »	» »	27- 3-1990/95	12,00%	106,750
			» » »	» »	24- 5-1989/95	9,90%	100,150
			» » »	» »	29- 5-1990/95	11,50%	105,700

Corso dei cambi del 15 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1336,700	1336,700	—	1336,700	1336,700	1336,700	1336,750	1336,700	1336,700	1336,700
E.C.U.	1529,350	1529,350	—	1529,350	1529,350	1529,350	1529,340	1529,350	1529,350	1529,350
Marco tedesco	743,910	743,910	—	743,910	743,910	743,910	744 —	743,910	743,910	743,910
Franco francese	219,250	219,250	—	219,250	219,250	219,250	219,280	219,250	219,250	219,250
Lira sterlina	2196,300	2196,300	—	2196,300	2196,300	2196,300	2196,260	2196,300	2196,300	2196,300
Fiorino olandese	660,640	660,640	—	660,640	660,640	660,640	660,510	660,640	660,640	660,750
Franco belga	36,135	36,135	—	36,135	36,135	36,135	36,137	36,135	36,135	36,140
Peseta spagnola	11,876	11,876	—	11,876	11,876	11,876	11,876	11,876	11,876	11,870
Corona danese	192,410	192,410	—	192,410	192,410	192,410	192,430	192,410	192,410	192,410
Lira irlandese	1989,200	1989,200	—	1989,200	1989,200	1989,200	1989,900	1989,200	1989,200	—
Dracma greca	6,827	6,827	—	6,827	6,827	6,827	6,828	6,827	6,827	—
Escudo portoghese	8,645	8,645	—	8,645	8,645	8,645	8,651	8,645	8,645	8,650
Dollaro canadese	1166,950	1166,950	—	1166,950	1166,950	1166,950	1166,300	1166,950	1166,950	1166,950
Yen giapponese	9,749	9,749	—	9,749	9,749	9,749	9,752	9,749	9,749	9,750
Franco svizzero	859,420	859,420	—	859,420	859,420	859,420	859,450	859,420	859,420	859,420
Scellino austriaco	105,716	105,716	—	105,716	105,716	105,716	105,728	105,716	105,716	105,720
Corona norvegese	190,850	190,850	—	190,850	190,850	190,850	190,880	190,850	190,850	190,850
Corona svedese	205,640	205,640	—	205,640	205,640	205,640	205,650	205,640	205,640	205,740
Marco finlandese	309,660	309,660	—	309,660	309,660	309,660	309,750	309,660	309,660	—
Dollaro australiano	1029,800	1029,800	—	1029,800	1029,800	1029,800	1030,190	1029,800	1029,800	1029,800

Media dei titoli del 15 luglio 1991

Rendita 5% 1935	66,750	Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92 . .	99,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,050	» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . .	99,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,175	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	97,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,975	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	96,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,750	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	113,250
» » » 21- 4-1987/94	85,425	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	102,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,750	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,300	» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250	» » » Ind. 1- 8-1984/91	99,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,125	» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,100	» » » » 1-10-1984/91	100,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,050	» » » » 1-11-1984/91	100,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,125	» » » » 1-12-1984/91	100,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,150	» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,925	» » » » 1- 2-1985/92	100,250
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,875	» » » » 18- 4-1986/92	100,700
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,950	» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —	» » » » 20- 7-1987/92	100,350
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,975	» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,900	» » » » 1-11-1987/92	100,325
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,450	» » » » 1-12-1987/92	100,325
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900	» » » » 1- 1-1988/93	100,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,275		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075	Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,425	
» » » »	1- 3-1988/93	100,075	» » »	11,50%	21-12-1991	99,420	
» » » »	1- 4-1988/93	100,225	» » »	9,25%	1- 1-1992	99,175	
» » » »	1- 5-1988/93	100,675	» » »	9,25%	1- 2-1992	98,700	
» » » »	1- 6-1988/93	100,775	» » »	11,00%	1- 2-1992	99,550	
» » » »	18- 6-1986/93	100,375	» » »	9,15%	1- 3-1992	98,600	
» » » »	1- 7-1988/93	100,400	» » »	12,50%	17- 3-1992	99,825	
» » » »	17- 7-1986/93	99,875	» » »	9,15%	1- 4-1992	98,550	
» » » »	1- 8-1988/93	100,225	» » »	11,00%	1- 4-1992	99,125	
» » » »	19- 8-1986/93	99,225	» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900	
» » » »	1- 9-1988/93	100,275	» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,975	
» » » »	18- 9-1986/93	99,225	» » »	12,50%	18- 4-1992	99,950	
» » » »	1-10-1988/93	100,275	» » »	9,15%	1- 5-1992	98,600	
» » » »	20-10-1986/93	99,550	» » »	11,00%	1- 5-1992	99,075	
» » » »	1-11-1988/93	100,475	» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900	
» » » »	18-11-1987/93	99,600	» » »	12,50%	17- 5-1992	100,075	
» » » »	19-12-1986/93	99,650	» » »	9,15%	1- 6-1992	98,925	
» » » »	1- 1-1989/94	100,300	» » »	10,50%	1- 7-1992	100,250	
» » » »	1- 2-1989/94	100,150	» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700	
» » » »	1- 3-1989/94	100,200	» » »	11,50%	1- 8-1992	99,400	
» » » »	15- 3-1989/94	100,175	» » »	12,50%	1- 9-1992	100,225	
» » » »	1- 4-1989/94	100,175	» » »	12,50%	1-10-1992	100,200	
» » » »	1- 9-1988/94	99,875	» » »	12,50%	1- 2-1993	100,200	
» » » »	1-10-1987/94	99,125	» » »	12,50%	1- 7-1993	100,125	
» » » »	1-11-1989/94	100,075	» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900	
» » » »	1- 1-1990/95	99,600	» » »	12,50%	1- 9-1993	99,850	
» » » »	1- 2-1985/95	100,150	» » »	12,50%	1-10-1993	99,750	
» » » »	1- 3-1985/95	99,375	» » »	12,50%	1-11-1993	99,700	
» » » »	1- 3-1990/95	99,675	» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,700	
» » » »	1- 4-1985/95	99,450	» » »	12,50%	17-11-1993	99,775	
» » » »	1- 5-1985/95	99,425	» » »	12,50%	1-12-1993	99,600	
» » » »	1- 5-1990/95	99,725	» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,575	
» » » »	1- 6-1985/95	99,175	» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,550	
» » » »	1- 7-1985/95	99,825	» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,300	
» » » »	1- 7-1990/95	99,550	» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,350	
» » » »	1- 8-1985/95	98,900	» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,325	
» » » »	1- 9-1985/95	98,850	» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,425	
» » » »	1- 9-1990/95	99,475	» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,500	
» » » »	1-10-1985/95	99,075	» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,200	
» » » »	1-10-1990/95	99,750	» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,225	
» » » »	1-11-1985/95	99,125	» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,850	
» » » »	1-11-1990/95	99,725	» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,625	
» » » »	1-12-1985/95	99,250	» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,600	
» » » »	1-12-1990/95	99,750	Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99 —	
» » » »	1- 1-1986/96	99,500	» » »	» »	21- 9-1987/91	8,75%	99,525
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,950	» » »	» »	21- 3-1988/92	8,50%	98,100
» » » »	1- 2-1986/96	99,875	» » »	» »	26- 4-1988/92	8,50%	97,850
» » » »	1- 3-1986/96	99,650	» » »	» »	25- 5-1988/92	8,50%	97,650
» » » »	1- 4-1986/96	99,900	» » »	» »	22-11-1984/92	10,50%	100,900
» » » »	1- 5-1986/96	99,900	» » »	» »	22- 2-1985/93	9,60%	99,375
» » » »	1- 6-1986/96	99,750	» » »	» »	15- 4-1985/93	9,75%	99,450
» » » »	1- 7-1986/96	99,675	» » »	» »	22- 7-1985/93	9,00%	98,650
» » » »	1- 8-1986/96	99,625	» » »	» »	25- 7-1988/93	8,75%	95,750
» » » »	1- 9-1986/96	98,950	» » »	» »	28- 9-1988/93	8,75%	96,050
» » » »	1-10-1986/96	98,100	» » »	» »	26-10-1988/93	8,65%	94,650
» » » »	1-11-1986/96	98,150	» » »	» »	22-11-1985/93	8,75%	97,900
» » » »	1-12-1986/96	98,150	» » »	» »	28-11-1988/93	8,50%	94,900
» » » »	1- 1-1987/97	98,225	» » »	» »	28-12-1988/93	8,75%	95,900
» » » »	1- 2-1987/97	98,300	» » »	» »	21- 2-1986/94	8,75%	98,100
» » » »	18- 2-1987/97	98,325	» » »	» »	25- 3-1987/94	7,75%	93,850
» » » »	1- 3-1987/97	98,650	» » »	» »	19- 4-1989/94	9,90%	100,950
» » » »	1- 4-1987/97	98,825	» » »	» »	26- 5-1986/94	6,90%	94 —
» » » »	1- 5-1987/97	99,100	» » »	» »	26- 7-1989/94	9,65%	100,750
» » » »	1- 6-1987/97	98,870	» » »	» »	30- 8-1989/94	9,65%	99,150
» » » »	1- 7-1987/97	98,625	» » »	» »	26-10-1989/94	10,15%	102,200
» » » »	1- 8-1987/97	98,100	» » »	» »	22-11-1989/94	10,70%	101,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,300	» » »	» »	24- 1-1990/95	11,15%	104,550
			» » »	» »	27- 3-1990/95	12,00%	106,750
			» » »	» »	24- 5-1989/95	9,90%	100,125
			» » »	» »	29- 5-1990/95	11,50%	105,450

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione)

Elenco n. 3

È stato denunciato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 Mod. 241 D.P. — Data: 1° ottobre 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Foggia. — Intestazione: Banca del Monte di Foggia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 6.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

91A2874

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****Provvedimenti concernenti il trattamento speciale
di disoccupazione**

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

- 1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, codice ISTAT 451.1, operanti in comune di Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 6 marzo 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 30 maggio 1991: con effetto dal 6 marzo 1989;
causa: crisi di settore.

- 2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, codice ISTAT 451.1, operanti in comune di Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 6 marzo 1989:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 30 maggio 1991: con effetto dal 6 marzo 1989;
causa: crisi di settore.

- 3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di articoli di maglieria (ISTAT 436.3.02), operanti in comune di Cassano Murge (Bari), a decorrere dal 17 novembre 1989:

periodo: dal 17 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
CIPI 30 maggio 1991: con effetto dal 17 novembre 1989;
causa: crisi di settore.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

- 1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Maglificio Ennebi*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari), licenziati dal 24 gennaio 1987 al 26 luglio 1988:

periodo: dal 23 gennaio 1991 al 22 luglio 1991;
CIPI 15 aprile 1986: dall'8 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

- 2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fakta Linoleum*, con sede in Narni Scalo (Terni) e stabilimento di Narni Scalo (Terni), licenziati dal 18 giugno 1984:

periodo: dall'11 maggio 1991 al 31 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

- 3) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Donna Lisa*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 4 gennaio 1991 al 3 luglio 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

- 4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Idrosud*, con sede in Grottole (Matera) e stabilimento di Grottole (Matera), licenziati dal 21 luglio 1988 al 19 gennaio 1989:

periodo: dal 20 gennaio 1991 al 19 luglio 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

- 5) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Manifatture Bari*, con sede in Sammichele di Bari (Bari) e stabilimento di Sammichele di Bari (Bari), licenziati dal 25 febbraio 1985:

periodo: dal 25 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

- 6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Manifatture Bari*, con sede in Sammichele di Bari (Bari) e stabilimento di Sammichele di Bari (Bari), licenziati dal 25 febbraio 1985:

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

- 7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. New Dopan*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), licenziati dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1991 al 3 luglio 1991;
CIPI 23 aprile 1987: dal 3 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

- 8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vi-Cap*, con sede in Viggiano (Potenza) e stabilimento di Viggiano (Potenza), licenziati dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 26 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 29 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

- 9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vi-Cap*, con sede in Viggiano (Potenza) e stabilimento di Viggiano (Potenza), licenziati dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 29 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990.

- 10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Jeannot's*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 21 agosto 1989 al 21 febbraio 1990:

periodo: dal 22 febbraio 1991 al 21 agosto 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° giugno 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1990.

- 11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Excelsior strumenti musicali*, con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 20 novembre 1986:

periodo: dal 20 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
 CIPI 18 dicembre 1986: dal 20 novembre 1986;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

- 12) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Tomaficio Nettuno di Bacchi Manuela & C.*, con sede in S. Colombano (Forlì) e stabilimento di S. Colombano (Forlì), licenziati dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 15 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
 CIPI 13 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

- 13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova Fibres*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montoro di Narni (Terni), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
 CIPI 19 dicembre 1989: dal 6 febbraio 1984;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

- 1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dal 19 giugno 1985 all'11 settembre 1988:

periodo: dal 7 marzo 1990 al 6 settembre 1990;
 CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

- 2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento maglieria, operanti in provincia di Ancona, a decorrere dal 20 aprile 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 4 luglio 1989;
 CIPI 8 aprile 1987: con effetto dal 1° aprile 1985;
 causa: crisi di settore;
 primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

- 3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento maglieria, operanti in provincia di Ancona, a decorrere dal 20 aprile 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 5 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
 CIPI 8 aprile 1987: con effetto dal 1° aprile 1985;
 causa: crisi di settore;
 primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

- 4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fabel manifatture*, con sede in Alba Adriatica (Teramo) e stabilimento di Alba Adriatica (Teramo), licenziati dal 16 marzo 1985:

periodo: dal 15 marzo 1991 al 14 settembre 1991;
 CIPI 23 settembre 1983: dal 12 aprile 1983;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

- 5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Mondial*, con sede in Civitella del Tronto (Teramo) e stabilimento di Civitella del Tronto (Teramo), licenziati dal 14 agosto 1989 al 13 febbraio 1990:

periodo: dal 14 febbraio 1991 al 13 agosto 1991;
 CIPI 19 maggio 1989: dal 18 agosto 1986;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

- 6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bo.Ga.P.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno), licenziati dal 16 dicembre 1986:

periodo: dal 17 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
 CIPI 18 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
 causa: crisi aziendale.

- 7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conciaria Italpelli*, con sede in Colonnella (Teramo) e stabilimento di Colonnella (Teramo), licenziati dal 19 marzo 1987:

periodo: dal 19 settembre 1990 al 18 marzo 1991;
 CIPI 28 maggio 1987: dal 1° ottobre 1986;
 causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

- 1) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.lli Zinno*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 28 marzo 1985 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 14 marzo 1991 al 13 settembre 1991;
 CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

- 2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Conceria Salca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 maggio 1985 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1991 al 23 ottobre 1991;
 CIPI 29 luglio 1982: dal 10 maggio 1982;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

- 3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Studio 5*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 21 aprile 1985:

periodo: dal 7 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
 CIPI 27 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

- 4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), licenziati dal 17 novembre 1984 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 febbraio 1991 al 2 agosto 1991;
 CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

- 5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cisa*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno), licenziati dal 15 novembre 1985:

periodo: dal 2 maggio 1991 al 1° novembre 1991;
 CIPI 19 maggio 1983: dal 18 novembre 1982;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

- 6) Lavoratori dell'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 7 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
 CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 ottobre 1982;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

- 7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carnielli sud*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), licenziati dal 24 maggio 1986 al 18 novembre 1988:

periodo: dal 18 novembre 1990 al 17 maggio 1991;
 CIPI 4 febbraio 1983: dal 13 settembre 1982;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

- 8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Impermeabili San Giorgio*, con sede in Genova e stabilimento di Carasco (Genova) e Genova, licenziati dal 5 gennaio 1987:
 periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
 CIPI 30 novembre 1983: dal 15 gennaio 1979;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.
- 9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. In.Pla.*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), licenziati dal 10 aprile 1987:
 periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
 CIPI 29 maggio 1986: dal 9 aprile 1984;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.
- 10) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Mericor*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 12 marzo 1987:
 periodo: dal 7 settembre 1990 al 6 marzo 1991;
 CIPI 19 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.
- 11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicma Sud*, con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento di Latina Scalo (Latina), licenziati dal 4 luglio 1985:
 periodo: dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991;
 CIPI 18 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 20 aprile 1989.
- 12) Lavoratori dell'azienda *Vega confezioni*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 4 luglio 1985:
 periodo: dal 7 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
 CIPI 15 aprile 1986: dal 1° aprile 1985;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.
- 13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Bolotana (Nuoro) e stabilimento di Bolotana (Nuoro), licenziati dal 28 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
 periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
 CIPI 8 agosto 1989: dal 1° gennaio 1985;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.
- 14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Galano conserve*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 26 marzo 1989 al 25 settembre 1989:
 periodo: dal 26 marzo 1991 al 25 settembre 1991;
 CIPI 21 dicembre 1988: dal 1° aprile 1986;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.
- 15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Romanguanti*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 14 marzo 1989 al 31 dicembre 1989:
 periodo: dal 14 marzo 1990 al 13 settembre 1990;
 CIPI 21 marzo 1989: dal 17 marzo 1986;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.
 Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 ottobre 1990, n. 11326/16.
- 16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Romanguanti*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 14 marzo 1989 al 31 dicembre 1989:
 periodo: dal 14 settembre 1990 al 13 marzo 1991;
 CIPI 21 marzo 1989: dal 17 marzo 1986;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.
 Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 maggio 1991, n. 11638/21.
- 17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. River*, con sede in S. Cipriano Piacentino (Salerno) e stabilimento di S. Cipriano Piacentino (Salerno), licenziati dal 24 marzo 1986:
 periodo: dal 25 marzo 1991 al 24 settembre 1991;
 CIPI 20 marzo 1986: dal 4 settembre 1985;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.
- 18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Florio e C.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno), licenziati dall'11 febbraio 1988 al 10 agosto 1988:
 periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
 CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° dicembre 1981;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.
- 19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurofil*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 7 maggio 1989 al 6 novembre 1989:
 periodo: dal 7 novembre 1990 al 6 maggio 1991;
 CIPI 15 marzo 1990: dal 9 maggio 1988;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.
- 20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sider Torri*, con sede in Sala Consilina (Salerno) e stabilimento di Sala Consilina (Salerno), licenziati dal 4 febbraio 1987:
 periodo: dal 6 febbraio 1991 al 5 agosto 1991;
 CIPI 27 novembre 1986: dal 22 agosto 1983;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.
- 21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paragon italiana*, con sede in Ceranesi (Genova) e stabilimento di Ceranesi (Genova), licenziati dal 13 febbraio 1990 al 13 agosto 1990:
 periodo: dal 14 febbraio 1991 al 13 agosto 1991;
 CIPI 12 settembre 1989: dal 25 gennaio 1988;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 21 febbraio 1991.
 Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 maggio 1991, n. 11638/31.
- 22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Magificio Duchessa di San Martino*, con sede in Pescaglia (Lucca) e stabilimento di Pescaglia (Lucca), licenziati dal 9 marzo 1987:
 periodo: dal 9 settembre 1990 all'8 marzo 1991;
 CIPI 11 febbraio 1988: dal 23 ottobre 1986;
 causa: crisi aziendale.
- 23) Lavoratori dell'azienda *Palazzo Angelo*, con sede in Taranto e stabilimento di Bellona (Caserta), licenziati dal 26 ottobre 1987:
 periodo: dal 27 aprile 1991 al 26 ottobre 1991;
 CIPI 27 ottobre 1988: dal 18 febbraio 1985;
 causa: crisi aziendale.
- 24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ceramica gres smalto Due*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia), licenziati dal 25 luglio 1987:
 periodo: dal 25 gennaio 1991 al 24 luglio 1991;
 CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° aprile 1987;
 causa: crisi aziendale.
- 25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alfa, beta, gamma, delta Tex*, con sede in Bitti (Nuoro) e stabilimento di Bitti (Nuoro), licenziati dal 14 novembre 1982 al 22 aprile 1988:
 periodo: dal 20 ottobre 1990 al 19 aprile 1991;
 CIPI 22 febbraio 1979: dal 1° gennaio 1979;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.
- 26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lugifram di Panzera & Bove*, con sede in Caserta e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), licenziati dal 17 dicembre 1983:
 periodo: dal 24 febbraio 1991 al 23 agosto 1991;
 CIPI 5 agosto 1980: dal 28 aprile 1980;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

- 27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pastificio Puddu*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siddi (Cagliari), licenziati dal 7 marzo 1984:
 periodo: dal 18 maggio 1990 al 17 novembre 1990;
 CIPI 29 gennaio 1981; dal 4 agosto 1980;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.
- 28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pastificio Puddu*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siddi (Cagliari), licenziati dal 7 marzo 1984:
 periodo: dal 18 novembre 1990 al 17 maggio 1991;
 CIPI 29 gennaio 1981; al 4 agosto 1980;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.
- 29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio in Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), licenziati dal 22 marzo 1989 al 24 settembre 1989:
 periodo: dal 25 marzo 1991 al 24 settembre 1991;
 CIPI 21 marzo 1989; dal 5 agosto 1985;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.
- 30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. La Lattografica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 4 gennaio 1984 al 18 settembre 1988:
 periodo: dal 15 marzo 1991 al 14 settembre 1991;
 CIPI 17 gennaio 1980; dal 22 maggio 1979;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.
- 31) Lavoratori dell'azienda *Soc. Manifattura tessile vietrese*, con sede in Vietri sul Mare (Salerno) e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), licenziati dal 2 aprile 1983 al 14 giugno 1988:
 periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
 CIPI 26 novembre 1982; dal 1° aprile 1982;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.
- 32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.M.I.A. - Società merid. industrie alimentari*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dall'8 maggio 1985:
 periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
 CIPI 9 luglio 1981; dal 6 aprile 1981;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

91A3213

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore di cinquantatré lavoratori operai occupati presso lo stabilimento di Vercelli della S.a.s. Maglificio F.lli Bocchio & C. per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 9,26 ore settimanali per il periodo dal 24 luglio 1989 al 29 aprile 1990 e a 9,62 ore settimanali dal 30 aprile 1990 al 27 ottobre 1990, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 24 luglio 1989 al 27 ottobre 1990.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore di cinquantasette dipendenti dalla Moma S.p.a. ed occupati presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 gennaio 1991 al 26 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore di quarantanove dipendenti dalla Fama S.r.l. ed occupati presso lo stabilimento di Zoppola (Pordenone) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali così distribuite: 5 ore giornaliere su due turni dalle 8 alle 13 e dalle 13 alle 18, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 dicembre 1990 al 1° dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Alberghiera Lucana, con sede in Potenza, proprietario e gestore del Grande albergo, con sede in Potenza, è prolungato al 24 maggio 1988.

L'azienda è esentata dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 gennaio 1989, n. 10283.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Alberghiera Lucana, con sede in Potenza, proprietario e gestore del Grande albergo, con sede in Potenza, è prolungato al 24 novembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Alberghiera Lucana, con sede in Potenza, proprietario e gestore del Grande albergo, con sede in Potenza, è prolungato al 23 maggio 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Alberghiera Lucana, con sede in Potenza, proprietario e gestore del Grande albergo, con sede in Potenza, è prolungato al 23 novembre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Alberghiera Lucana, con sede in Potenza, proprietario e gestore del Grande albergo, con sede in Potenza, è prolungato al 4 dicembre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *Manuli Cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Cles (Trento):
 periodo: dal 21 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° marzo 1985;
 pagamento diretto: si.
 - 2) *S.p.a. Manuli Cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Cles (Trento):
 periodo: dal 18 settembre 1989 al 17 febbraio 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° marzo 1985;
 pagamento diretto: si.
 - 3) *Manuli Cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Cles (Trento):
 periodo: dal 18 febbraio 1990 al 24 febbraio 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° marzo 1985;
 pagamento diretto: si.
 - 4) *S.p.a. Birra Peroni industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Padova:
 periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 1° gennaio 1990;
 pagamento diretto: no.
 - 5) *S.r.l. Industrie abbigliamento riunite*, con sede in Vallà di Riese Pio X (Treviso) e stabilimento di Vallà di Riese Pio X (Treviso):
 periodo: dal 28 maggio 1989 al 31 luglio 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
 primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 3 giugno 1987;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no, concordato preventivo.
 - 6) *S.r.l. Montebaldo*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento):
 periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
 - 7) *S.r.l. Montebaldo*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento):
 periodo: dal 13 maggio 1990 al 10 novembre 1990;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
 - 8) *S.r.l. Montebaldo*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento):
 periodo: dall'11 novembre 1990 al 16 novembre 1990 (ultima proroga);
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
 - 9) *S.p.a. Laboratori Don Baxter*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:
 periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dall'8 febbraio 1988;
 pagamento diretto: si.
 - 10) *S.p.a. Laboratori Don Baxter*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:
 periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dall'8 febbraio 1988;
 pagamento diretto: si.
 - 11) *S.p.a. Bonfada Dino*, con sede in Villotta di Chions (Pordenone), cantieri nazionali e stabilimento di Villotta di Chions (Pordenone):
 periodo: dal 5 novembre 1990 al 4 maggio 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 7 novembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 novembre 1989;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
 - 12) *S.p.a. Vagrant Italia*, con sede in Brogliano (Vicenza) e stabilimento di Brogliano (Vicenza):
 periodo: dal 23 luglio 1990 al 22 gennaio 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 26 gennaio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
 primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 26 gennaio 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
 - 13) *S.p.a. Vagrant Italia*, con sede in Brogliano (Vicenza) e stabilimento di Brogliano (Vicenza):
 periodo: dal 23 gennaio 1991 al 28 aprile 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 26 gennaio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
 primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 26 gennaio 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
 - 14) *S.r.l. Trecci*, con sede in Campeggio di Faedis (Udine) e stabilimento di Campeggio di Faedis (Udine):
 periodo: dal 10 dicembre 1990 all'8 giugno 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 dicembre 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 10 dicembre 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
- Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:
- 1) *S.p.a. Ceat pneumatici*, con sede in Torino, filiali vendita nazionale e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):
 periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985) - CIPI 21 marzo 1989;
 primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no;
 art. 4, primo comma, del decreto-legge n. 108/1991, convertito nella legge n. 169/1991.

- 2) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino):
 periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985) - CIPI 2 maggio 1989;
 primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 17 agosto 1988;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no;
 art. 4, primo comma, del decreto-legge n. 108/1991, convertito nella legge n. 169/1991.
- 3) *S.p.a. Samit*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):
 periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
 primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 24 gennaio 1989;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 4) *S.p.a. Industrie imballaggi speciali - Div. Sisa*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:
 periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
 primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 agosto 1990;
 pagamento diretto: sì.
- 5) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Acqui Terme (Livorno):
 periodo: dal 1° giugno 1990 al 1° dicembre 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 20 maggio 1985;
 pagamento diretto: sì.
- 6) *S.p.a. Industrie Zamussi* dal 1° aprile 1990 *Zamussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone e stabilimento di Porcia (Pordenone):
 periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
 primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
 pagamento diretto: sì.
- 7) *S.r.l. Montebianco industrie tessili*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimenti di Biella, via Pollone n. 13 (Vercelli), Biella, via Pollone n. 11 (Vercelli), Occhieppo Superiore (Vercelli):
 periodo: dal 18 giugno 1990 al 18 dicembre 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 18 giugno 1990;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no, amministrazione controllata.
- 8) *S.r.l. Montebianco industrie tessili*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimenti di Biella, via Pollone n. 13 (Vercelli), Biella, via Pollone n. 11 (Vercelli), Occhieppo Superiore (Vercelli):
 periodo: dal 19 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 18 giugno 1990;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no, amministrazione controllata.
- 9) *S.r.l. Elettrotecnica Pergolo* già *Elettronica Gaetano Pergolo S.a.s.*, con sede in Genova e stabilimenti presso Fincantieri di Ancona, Fincantieri di Genova, Riva Trigoso (Genova), Fincantieri La Spezia e Muggiano (La Spezia) e stabilimento di Genova, limitatamente ai lavoratori provenienti dalla originaria S.a.s.:
 periodo: dal 1° agosto 1988 al 27 novembre 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 30 novembre 1987;
 pagamento diretto: sì.
- 10) *S.r.l. Fulgens*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):
 periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988: dal 10 marzo 1987;
 pagamento diretto: sì.
- 11) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara e stabilimenti ed unità commerciali, su tutto il territorio nazionale:
 periodo: dal 29 ottobre 1990 al 31 gennaio 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
 pagamento diretto: sì.
- 12) *S.p.a. Saiwa*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:
 periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
 primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 4 giugno 1990;
 pagamento diretto: sì.
- 13) *S.p.a. Calorconfort*, con sede in Piosasco (Torino) e stabilimento di Torino:
 periodo: dal 7 gennaio 1991 al 13 gennaio 1991 (ultima proroga);
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 13 gennaio 1988 - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 12 novembre 1985;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 14) *S.r.l. Industria Ama*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria):
 periodo: dal 18 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 18 dicembre 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 18 dicembre 1990;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 15) *S.r.l. Silma International*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Almese (Torino):
 periodo: dal 4 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
 prima concessione: dal 4 settembre 1989;
 pagamento diretto: sì;
 il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990 n. 11402/30.
- 16) *S.r.l. Silma International*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Casalgrasso (Cuneo):
 periodo: dal 1° gennaio 1990 all'11 maggio 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
 pagamento diretto: sì.
- 17) *S.r.l. Silma International*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Casalgrasso (Cuneo):
 periodo: dal 12 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 maggio 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 12 maggio 1990;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Fas*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Lanificio Ermenegildo Zegna*, con sede in Trivero (Vercelli) e stabilimento di Trivero (Vercelli):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. R.F.T.*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Villanova d'Asti (Asti):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

21) *Ditta Bar Luigi*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 10 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 novembre 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 10 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. I.T.T.*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Asti (Wai - Assauto) e sede di Beinasco (Torino):

periodo: dal 30 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 30 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Klopman International*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova Autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

3) *S.c.p.a. Ancifap*, con sede in Roma e stabilimenti di Genova, La Spezia, Napoli, Roma, Taranto e Terni:

periodo: dal 24 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Deutsche ITT Industries GMBH*, con sede in Assago (Milano) e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Mizar Tricot*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 27 aprile 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, quinto comma, lettera B), della legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988.

6) *S.r.l. Mizar Tricot*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Schwarzenbach Sud Italia*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 9 luglio 1989 all'8 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 9 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Schwarzenbach Sud Italia*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 9 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 9 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Schwarzenbach Sud Italia*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 9 luglio 1990 all'8 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 9 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Schwarzenbach Sud Italia*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 9 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 9 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Tipografica Pompei*, con sede in Pompei (Napoli) e stabilimento di Pompei (Napoli):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

2) *S.r.l. Tipografica Pompei*, con sede in Pompei (Napoli) e stabilimento di Pompei (Napoli):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

3) *S.p.a. S.A.E.M.*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Casanuovo (Napoli):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

- 4) *S.p.a. S.A.D.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):
 periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 28 maggio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 5) *S.p.a. S.A.D.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):
 periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 28 maggio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 6) *S.p.a. Industria manifatturiera del sud*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):
 periodo: dal 29 gennaio 1991 al 16 marzo 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 marzo 1989 - CIPI 12 marzo 1991;
 prima concessione: dal 29 gennaio 1991;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 7) *S.r.l. Alven*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):
 periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 26 settembre 1988;
 pagamento diretto: si.
- 8) *S.r.l. Alven*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):
 periodo: dal 25 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 26 settembre 1988;
 pagamento diretto: si.
- 9) *S.a.s. Suolificio Dea di Pasquale de Vivo & C.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):
 periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 2 ottobre 1989;
 pagamento diretto: si.
- 10) *S.a.s. Suolificio Dea di Pasquale de Vivo & C.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):
 periodo: dal 1° aprile 1991 al 1° settembre 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 2 ottobre 1989;
 pagamento diretto: si.
- 11) *S.p.a. Chirico Luciano*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):
 periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 12) *S.p.a. Chirico Luciano*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):
 periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 13) *S.r.l. Mico Box*, con sede in Sarno (Salerno) e stabilimento di Sarno (Salerno):
 periodo: dal 1° dicembre 1989 al 27 maggio 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 1° dicembre 1989;
 pagamento diretto: si.
- 14) *S.r.l. Mico Box*, con sede in Sarno (Salerno) e stabilimento di Sarno (Salerno):
 periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 1° dicembre 1989;
 pagamento diretto: si.
- 15) *S.r.l. Carpenterie meccaniche irpine C.M.I.*, con sede in Montoro superiore (Avellino) e stabilimento di Montoro Superiore (Avellino):
 periodo: dal 1° dicembre 1989 al 14 maggio 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 1° dicembre 1989;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no, in concessione preventiva.
- 16) *S.p.a. Linea Meat*, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta):
 periodo: dal 16 maggio 1990 al 15 novembre 1990;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 16 maggio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 17) *S.p.a. Linea Meat*, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta):
 periodo: dal 16 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 16 maggio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 18) *S.r.l. Navalcarena Italia*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento presso Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli):
 periodo: dal 18 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 18 marzo 1990;
 pagamento diretto: si.
- 19) *S.r.l. Navalcarena Italia*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di C/o Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli):
 periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 18 marzo 1990;
 pagamento diretto: si.
- 20) *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):
 periodo: dal 10 agosto 1990 al 9 febbraio 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 10 agosto 1990;
 pagamento diretto: si.
- 21) *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):
 periodo: dal 10 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 10 agosto 1990;
 pagamento diretto: si.
- 22) *S.r.l. Metalmontaggi*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):
 periodo: dal 17 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 gennaio 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 17 gennaio 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 23) *S.r.l. Metalmontaggi*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):
 periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 gennaio 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 17 gennaio 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.

24) *S.r.l. Metalmontaggi*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (Legge n. 301/79) - Fallimento del 17 gennaio 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 17 gennaio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Boston*, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento di Bollate (Milano):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: sì.

2) *S.r.l. Stabilimento industriale Singer*, dal 22 febbraio 1990 *S.M.I. - Sewing machines Italy*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 22 febbraio 1990 al 21 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 giugno 1989;
pagamento diretto: sì.

3) *S.r.l. Stabilimento industriale Singer*, dal 22 febbraio 1990 *S.M.I. - Sewing machines Italy*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 22 agosto 1990 al 21 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 giugno 1989;
pagamento diretto: sì.

4) *S.r.l. Stabilimento industriale Singer*, dal 22 febbraio 1990 *S.M.I. - Sewing machines Italy*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 22 febbraio 1991 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 giugno 1989;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 30 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Rotocalcografica italiana già Rotocalcografica internazionale*, con sede in Milano e stabilimento e sede amministrativa di Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 10 dicembre 1990;
pagamento diretto: no;
art. 24 della legge n. 67/1987.

8) *S.p.a. B.B.B. Industrie tessili*, con sede in Monza (Milano) stabilimento e sede amministrativa di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. I.M.E.S.*, con sede in Sumirago (Varese) e stabilimento di Sumirago (Varese):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: sì.

10) *S.p.a. Casa editrice Universo*, con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 21 gennaio 1991;
pagamento diretto: no, art. 24 legge n. 67/1987.

11) *S.p.a. Icrof - Lavorazioni e servizi industriali ex Icrof - Lavorazioni Finsider*, con sede in Genova e stabilimenti di Cantieri Ilva di Bagnoli (Napoli), Cantieri Ilva di Cornigliano (Genova), Cantieri Ilva di Taranto, Cantieri Ilva di Terni:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

12) *S.p.a. Icrof - Lavorazioni e servizi industriali ex Icrof - Lavorazioni Finsider*, con sede in Genova e stabilimenti di Cantieri Ilva di Bagnoli (Napoli), Cantieri Ilva di Cornigliano (Genova), Cantieri Ilva di Taranto, Cantieri Ilva di Terni:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

13) *S.p.a. Ellisse*, in concordato preventivo, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Direzione di Castenedolo (Brescia):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

14) *S.p.a. Ellisse*, in concordato preventivo, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Direzione di Castenedolo (Brescia):

periodo: dal 24 luglio 1989 al 24 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

15) *S.c.r.l. Nuova Reguitti*, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Agnosine (Brescia) e stabilimento di Agnosine (Brescia):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: Crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, in liquidazione coatta amministrativa dal 1° agosto 1986.

16) *S.p.a. B.P.D. Difesa e spazio - gruppo SNIA*, con sede in Milano e stabilimenti di Ceccano (Frosinone) e Collesferro (Roma):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 31 dicembre 1990;
pagamento diretto: sì.

- 17) *S.p.a. Natro Cellulosa*, con sede in Bergamo e limitatamente agli stabilimenti di Romano di Lombardia (Bergamo) e Santarcangelo di Romagna (Forlì):
periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989; dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: no.
- 18) *S.p.a. Ik interklimat* già *Ilra Pramolino*, con sede in Milano e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):
periodo: dal 1° giugno 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989; dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.
- 19) *S.p.a. Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989; dal 24 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.
- 20) *S.r.l. Fivep*, con sede in Milano ed uffici di Milano:
periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989; dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.
- 21) *S.r.l. Fivep*, con sede in Milano ed uffici di Milano:
periodo: dal 16 luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989; dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.
- 22) *S.r.l. Società esercizi impianti industriali - S.E.I.I.*, con sede in Malegno (Brescia) e stabilimento di Cervo (Brescia):
periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991; dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.
- 23) *S.r.l. Sirlite*, con sede in Milano e stabilimenti di Cologno (Milano), sede di Milano e Solbiate Olona (Varese):
periodo: dal 2 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.
- 24) *S.p.a. Tubificio lombardo ferrotubi*, con sede in Cremona e stabilimento di Corbetta (Milano):
periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale dal 12 novembre 1990;
pagamento diretto: si.
- 25) *S.p.a. Tubificio lombardo ferrotubi*, con sede in Cremona e stabilimento di Corbetta (Milano):
periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale dal 12 novembre 1990;
pagamento diretto: si.
- 26) *S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.Di.A.*, con sede in Milano e stabilimento ed uffici in provincia di Milano:
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: no.
- 27) *S.p.a. Calzaturificio Silvia*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimento di Gambara (Brescia):
periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale dall'8 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la correzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nel predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa;

- 1) *S.p.a. Italrestaurant unità mensa*, presso Deutsche ITT industries GMBM, con sede in Napoli e stabilimento di Latina:
periodo: dal 1° novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: no.
- 2) *S.p.a. Italrestaurant unità mensa*, presso Deutsche ITT industries GMBM, con sede in Napoli e stabilimento di Latina:
periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.p.a. Famucine*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):
periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (Legge n. 301/79) - Fallimento del 30 marzo 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991; dal 30 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
- 2) *S.r.l. Ferriera del Valdarno*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):
periodo: dal 17 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990; dal 18 settembre 1989;
pagamento diretto: si.
- 3) *S.r.l. Ferriera del Valdarno*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo):
periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990; dal 18 settembre 1989;
pagamento diretto: si.
- 4) *S.p.a. Fioraviva salumificio Santa Fiera*, con sede in Santa Fiera (Grosseto) e stabilimento di Santa Fiera (Grosseto):
periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione dal 2 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.p.a. Ducati meccanica*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:
periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990; dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

- 2) *S.p.a. Ceramiche Marazzi*, con sede in Bologna e stabilimenti di Sassuolo e Fiorano (Modena):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: sì;
con esclusione lavoratori in contratto formazione lavoro.

- 3) *S.p.a. Italiana oli e risi* dall'8 luglio 1990 *Cereol Italia S.r.l.*, con sede in Aprilia ora Ravenna e stabilimenti di Aprilia (Latina), Porto Corsini (Ravenna), Porto Marghera (Venezia) e Ravenna:

periodo: dal 2 maggio 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

- 4) *S.r.l. Caiman* - in concordato preventivo dal 5 luglio 1990, con sede in S. Polo Matese (Campobasso) e stabilimento di S. Mauro Pascoli (Forlì):

periodo: dal 24 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 24 dicembre 1989;
pagamento diretto: sì.

- 5) *S.r.l. Risider*, con sede in Rottofreno, fraz. S. Nicolò a Trebbia (Piacenza) e stabilimento di Rottofreno, fraz. S. Nicolò a Trebbia (Piacenza):

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 17 dicembre 1990;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.p.a. Nuova metalmeccanica del Tirso*, con sede in Bolotona (Nuoro) e stabilimento di Bolotona (Nuoro):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì.

- 2) *S.p.a. Nuova metalmeccanica del Tirso*, con sede in Bolotona (Nuoro) e stabilimento di Bolotona (Nuoro):

periodo: dal 5 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì.

- 3) *S.r.l. O.M.F. - Officina meccanica Fradelloni*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemmini (Cagliari):

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 7 febbraio 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/77, fino al 22 marzo 1988.

- 4) *O.M.F. - Officina meccanica Fradelloni*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemmini (Cagliari):

periodo: dal 7 agosto 1988 al 28 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 7 febbraio 1987;
pagamento diretto: sì.

- 5) *S.p.a. Petit Pierre Sud*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Foggia, Modugno (Bari), Pomigliano d'Arco (Napoli), San Salvo (Chieti), Surbo (Lecce), Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: sì.

- 6) *S.p.a. Petit Pierre Sud*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Foggia, Modugno (Bari), Pomigliano d'Arco (Napoli), San Salvo (Chieti), Surbo (Lecce), Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: sì.

- 7) *S.p.a. Italiana Coke*, con sede in Milano e stabilimenti di Avenza-Carrara (Massa Carrara), La Spezia:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: no.

- 8) *S.p.a. Italtractor ITM già Italtractor meccanica*, con sede in Potenza e stabilimenti di Castelvetro (Modena) e Potenza:

periodo: dal 14 maggio 1990 al 13 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: sì.

- 9) *S.p.a. Italtractor ITM già Italtractor meccanica*, con sede in Potenza e stabilimenti di Castelvetro (Modena) e Potenza:

periodo: dal 14 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: sì.

- 10) *S.p.a. Sali italiani*, con sede in Palermo e stabilimento di Cirò Marina (Catanzaro):

periodo: dal 2 giugno 1989 al 1° dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

- 11) *S.p.a. Sali italiani*, con sede in Palermo e stabilimento di Cirò Marina (Catanzaro):

periodo: dal 2 dicembre 1989 al 1° giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

- 12) *S.p.a. Sali italiani*, con sede in Palermo e stabilimento di Cirò Marina (Catanzaro):

periodo: dal 2 giugno 1990 al 30 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

- 13) *S.n.c. Pinfederici-Gasparini-Maughelli forn. laterizi*, con sede in Orciano di Pesaro (Pesaro) e stabilimento di Orciano di Pesaro (Pesaro):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 6 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/77, fino al 22 marzo 1988.

- 14) *S.n.c. Pinfederici-Gasparini-Maughelli forn. laterizi*, con sede in Orciano di Pesaro (Pesaro) e stabilimento di Orciano di Pesaro (Pesaro):

periodo: dal 7 giugno 1988 al 6 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì.

- 15) *S.n.c. Pirfederici-Gasparini-Maughelli forn. laterizi*, con sede in Orciano di Pesaro (Pesaro) e stabilimento di Orciano di Pesaro (Pesaro):
 periodo: dal 7 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 16) *S.p.a. Società industriale del Gallitello*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
 periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 21 gennaio 1985;
 pagamento diretto: si.
- 17) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
 periodo: dal 18 luglio 1989 al 18 gennaio 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
 pagamento diretto: si.
- 18) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
 periodo: dal 19 gennaio 1990 al 31 gennaio 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
 pagamento diretto: si.
- 19) *S.r.l. Industrie Ilssa Viola già Ilssa Viola industriale*, con sede in Pont Saint Martin (Aosta) e stabilimento di Pont Saint Martin (Aosta):
 periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
 pagamento diretto: si.
- 20) *S.r.l. Antinori*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montegranaro (Ascoli Piceno):
 periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 1° ottobre 1988;
 pagamento diretto: si.
- 21) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Pomezia (Roma):
 periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 31 ottobre 1988;
 pagamento diretto: si.
- 22) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Pomezia (Roma):
 periodo: dal 27 agosto 1990 al 23 febbraio 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 31 ottobre 1988;
 pagamento diretto: si.
- 23) *S.p.a. C.M.M. - Costruzioni meccaniche meridionali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
 periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 23 ottobre 1989;
 pagamento diretto: si.
- 24) *S.p.a. C.M.M. - Costruzioni meccaniche meridionali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
 periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 23 ottobre 1989;
 pagamento diretto: si.
- 25) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimenti di Chirignago (Venezia), Mira (Venezia), Portogruaro (Venezia) e Ravenna:
 periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 26) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimenti di Chirignago (Venezia), Mira (Venezia), Portogruaro (Venezia) e Ravenna:
 periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 27) *S.r.l. Expansa*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
 periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 6 maggio 1988;
 pagamento diretto: si.
- 28) *S.p.a. Calzaturificio La Conca del Sole*, con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno) e stabilimenti di Fermo (Ascoli Piceno) e Marina di Altidona (Ascoli Piceno):
 periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
 pagamento diretto: si.
- 29) *S.p.a. Calzaturificio La Conca del Sole*, con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno) e stabilimenti di Fermo (Ascoli Piceno) e Marina di Altidona (Ascoli Piceno):
 periodo: dal 5 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
 pagamento diretto: si.
- 30) *S.c.r.l. San Giorgio*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):
 periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° gennaio 1989;
 pagamento diretto: si.
- 31) *S.c.r.l. San Giorgio*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):
 periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° gennaio 1989;
 pagamento diretto: si.
- 32) *S.p.a. Ferroleghes*, con sede in Milano e stabilimento di Avenza (Massa Carrara):
 periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
 pagamento diretto: si.
- 33) *S.r.l. Svila*, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata):
 periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° agosto 1989;
 pagamento diretto: si.
- 34) *S.p.a. Spagnoli Sud*, con sede in Normanno (Cosenza) e stabilimento di Normanno (Cosenza):
 periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 12 febbraio 1990;
 pagamento diretto: si.

- 35) *S.p.a. Spagnoli Sud*, con sede in Normanno (Cosenza) e stabilimento di Normanno (Cosenza):
 periodo: dal 12 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 12 febbraio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 36) *S.p.a. Jason Olbia*, con sede in Olbia (Sassari) e stabilimento di Olbia (Sassari):
 periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 1° febbraio 1990;
 pagamento diretto: si.
- 37) *S.p.a. 3P*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):
 periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 30 aprile 1990;
 pagamento diretto: si.
- 38) *S.p.a. 3P*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):
 periodo: dal 29 aprile 1990 al 28 aprile 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 30 aprile 1990;
 pagamento diretto: si.
- 39) *S.p.a. Emmedipi*, con sede in Perugia e stabilimento di San Sisto (Perugia):
 periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
 pagamento diretto: si.
- 40) *S.r.l. Officine Massafresi*, con sede in Genova e stabilimento di Massafra (Taranto):
 periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 ottobre 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 29 ottobre 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
- Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:
- 1) *S.p.a. Co.E.Mi.*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):
 periodo: dal 1° gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1987;
 pagamento diretto: no;
 art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/77, fino al 22 marzo 1988.
- 2) *S.r.l. Se.Im.*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):
 periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 29 febbraio 1988;
 pagamento diretto: si.
- 3) *S.n.c. Confezioni Jacqueline Elegance*, con sede in L'Aquila e stabilimento di L'Aquila:
 periodo: dall'8 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 4) *S.n.c. Confezioni Jacqueline Elegance*, con sede in L'Aquila e stabilimento di L'Aquila:
 periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 5) *S.p.a. Siciliana zootecnica*, con sede in Contrada Terrazza di Catania (Catania) e stabilimento di Contrada Terrazza di Catania (Catania):
 periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 18 maggio 1987;
 pagamento diretto: no;
 art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/77.
- 6) *S.p.a. Siciliana zootecnica*, con sede in Contrada Terrazza di Catania (Catania) e stabilimento di Contrada Terrazza di Catania (Catania):
 periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 18 maggio 1987;
 pagamento diretto: no;
 art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/77, fino al 22 marzo 1988.
- 7) *S.p.a. Maglificio Gran Sasso già Primavera*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
 periodo: dal 23 dicembre 1989 al 16 giugno 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 23 dicembre 1989;
 pagamento diretto: si.
- 8) *S.p.a. Maglificio Gran Sasso già Primavera*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
 periodo: dal 17 giugno 1990 al 10 novembre 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 23 dicembre 1989;
 pagamento diretto: si.
- 9) *S.I.E.S.*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):
 periodo: dal 17 dicembre 1989 al 28 febbraio 1990;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° marzo 1988;
 pagamento diretto: si.
- 10) *S.r.l. Camiceria Castello*, con sede in Brolo (Messina) e stabilimento di Brolo (Messina):
 periodo: dal 7 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 aprile 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 11) *S.r.l. Camiceria Castello*, con sede in Brolo (Messina) e stabilimento di Brolo (Messina):
 periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 aprile 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 12) *S.r.l. Italianboy*, con sede in Silvi Marina (Teramo) e stabilimento di Silvi Marina (Teramo):
 periodo: dal 17 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 17 settembre 1990;
 pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Italianboy*, con sede in Silvi Marina (Teramo) e stabilimento di Silvi Marina (Teramo):
 periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 prima concessione: dal 17 settembre 1990;
 pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *O.Graf. - Operai grafici società cooperativa*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 23 marzo 1991;
 causale: crisi aziendale (art. 35 della legge n. 416/81, terzo comma) - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 28 marzo 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa.

2) *S.p.a. Stampa quotidiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
 causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81 - CIPI 28 giugno 1990);
 primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 18 dicembre 1989;
 pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Recordati Farma*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 16 febbraio 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
 pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A3214 - 91A3230

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 4 luglio 1991, n. 261, concernente: «Regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92. (Regolamento CEE n. 1703/91)». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 1991).

Al punto 4) della circolare citata in epigrafe, alla pag. 16, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., in misura non inferiore a 225 ECU per le aziende della pianura padano-veneta,...», si legga: «..., in misura non inferiore a 255 ECU per le aziende della pianura padano-veneta,...».

91A3238

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
 ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunati, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 50.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 50.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 300.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85092150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 6 9 0 9 1 *

L. 1.200